

*Linea dura della Cassazione: da ogni modifica discende la responsabilità penale*

# Antisismica, violare è un reato

## *Non è rilevante la mancata pericolosità dell'edificio*

DI ANDREA MAGAGNOLI

**C**ostruire in zone antisismiche in violazione delle disposizioni di legge configura un reato indipendentemente dalla pericolosità dell'edificio realizzato. Per la Cassazione (sentenza 6243/2019) da ogni modifica ad una costruzione compiuta in zona sismica contrariamente alle prescrizioni, discende la responsabilità penale. All'imputato veniva contestata la violazione degli articoli 44 lett. C, dpr 380/2001 (capo A), 93-95, dpr 380/2001 (capo B) e 181, dlgs 42/2004 (secondo capo A) per avere compiuto opere di muratura aventi ad oggetto una costruzione sita in zona sismica. All'assoluzione in primo grado conseguiva una condanna in appello. Il procedimento proseguiva per cassazione ove l'imputato a propria disciolpa deduceva tra i motivi di ricorso, anche l'assenza di uno dei requisiti richiesti dalla normativa per la configurabilità del reato: la costruzione anche a segui-

to delle opere realizzate non presentava il carattere della pericolosità richiesto per la punibilità della condotta. Il procedimento, dopo avere esaurito il proprio corso veniva deciso dagli ermellini. I quali escludono che tra i requisiti richiesti dalla normativa, rientri anche quello della pericolosità della costruzione a seguito delle opere compiute. Osservano infatti che il bene tutelato viene ad ogni modo lesa indipendentemente dalle caratteristiche assunte dalla costruzione a seguito dei lavori effettuati. Ad avviso dei giudici la funzione della normativa nel settore antisismico è costituita dalla tutela dell'attività di controllo della pubblica amministrazione circa l'esecuzione delle opere in tali settori del territorio, garantendo con la previsione di apposite figure di reato e delle relative sanzioni l'adempimento degli obblighi di legge e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione durante il compimento delle costruzioni.

— © Riproduzione riservata —

### L'INTERVENTO

## *Urbanistica, utopia liberalizzazioni*

È dal 2011 (Dl Salva Italia) che il legislatore italiano ha espressamente codificato l'obbligo di abrogazione o non applicazione delle norme sia di legge che di regolamenti locali che vietano o limitano la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio. Fanno eccezione solo le dimostrate esigenze di tutela della salute o dell'ambiente o dei beni culturali. Gli enti locali e le regioni avevano 90 giorni di tempo per adeguare le loro normative a questo principio che trae origine dalla Direttiva Bolkestein recepita nel 2010. E nel 2012 questa esigenza di liberalizzazione è stata estesa a tutte le iniziative economiche. Nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione l'art. 1 della legge 27/2012 ha espressamente abrogato tutte le norme che pongono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione o pongono divieti o restrizioni per avviare un'attività economica. Tutte le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale che pongono limiti, o ritardi, programmi e controlli non ragionevoli o comunque non proporzionati rispetto ad eventuali e particolari finalità pubbliche, sono abrogate, per cui per legge

non possono essere applicate. Ma è costante, invece, il mantenimento di tali norme negli atti programmatori della disciplina urbanistica locale se non addirittura in norme regionali, per cui ogni volta l'operatore deve misurarsi con l'ente locale e richiamare questa liberalizzazione se non addirittura fare intervenire il giudice amministrativo, che si è già pronunciato più volte, ribadendo la necessità di rispettare tali principi. Il ritardo che troppo spesso le amministrazioni locali determinano a causa di questi ostacoli normativi in contrasto con la legge creano certamente un danno economico all'operatore privato (sia industriale che commerciale), poiché i divieti abrogati riguardano tutto il panorama riferito alla libertà di iniziativa economica. È diritto, pertanto, del privato ingiustamente penalizzato chiedere al giudice anche il risarcimento del danno, poiché l'amministrazione locale che ritarda o impedisce nuove aperture di attività, se non lo giustifica entro i pochi stretti limiti indicati dalle normative che hanno sancito la liberalizzazione, viola la legge per cui il privato ha la possibilità di ottenere il conseguente risarcimento.

**Bruno Santamaria**